

PROCEDURA NEGOZIATA N°9/2019

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO BIENNALE DI
MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA E CONTROLLI DI LEGGE,
RIPARAZIONE, FORNITURA E SOSTITUZIONE DI RICAMBI, PNEUMATICI, CAMERE
D'ARIA ED ELEMENTI COMPLEMENTARI E RELATIVI ACCESSORI DI MMT
(MACCHINE MOVIMENTO TERRA) DI AFC TORINO SPA**

MEDIANTE MEPA - RDO 2288689

CIG 7918933E3A

ALLEGATI

- ALLEGATO A – DUVRI
- ALLEGATO B – FAC SIMILE ISTANZA DI AMMISSIONE
- ALLEGATO C – PATTO DI INTEGRITA'
- ALLEGATO D – CODICE ETICO
- ALLEGATO E – D.G.U.E.
- ALLEGATO F – DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA
- ALLEGATO G – MOD. OFFERTA ECONOMICA
- ALLEGATO H – MOD. COSTI MANODOPERA
- ALLEGATO I – CERTIFICATO DI CONFORMITA'

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA/ SERVIZIO

AFC Torino S.p.A. intende affidare in appalto l'esecuzione del servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli MMT di proprietà in dotazione presso i cimiteri della Città di Torino per 24 mesi, in accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 mediante "Richiesta Di Offerta" nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

L'appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016, le prestazioni che lo compongono permettono nel loro insieme la funzionalità dell'universalità dei veicoli MMT di proprietà di AFC Torino S.p.A..

Le prestazioni dell'appalto sono composte dalla manutenzione programmata, straordinaria e controlli periodici di legge di MACCHINE OPERATRICI, ESCAVATORI, TRATTORI, PALE CARICATRICI, TERNE, ZOLLATRICI, ecc. e dalla fornitura e sostituzione dei pneumatici, camere d'aria, elementi complementari (valvole, cappucci metallici ecc.) e di gestione dei servizi accessori (equilibratura, convergenza, controllo assetto inversione, ecc.) e manutenzione di accessori quali BENNE, LAME, TRINCE RADIPRATO, SPARGISALE RETROPORTATI, ecc.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.lgs. 50/2016, e relativi atti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del D.lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ("nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

La prestazione principale è costituita dalla manutenzione delle macchine mentre la fornitura e posa di pneumatici è da considerarsi accessoria. Ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale; in tal caso trova applicazione l'art. 48 comma 2 del D.lgs. 50/2016.

Il presente capitolato speciale d'appalto (di seguito CSA) disciplina il contratto di affidamento del servizio e le modalità di partecipazione alla RDO. I servizi e le forniture che formano oggetto dell'appalto sono descritti, in relazione a caratteristiche tecniche, nel Disciplinare Tecnico allegato al presente Capitolato (All. 2), cui si fa rinvio.

ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata biennale e decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso o dalla eventuale data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32 comma 13 D.lgs. 50/2016.

Alla procedura è attribuito il seguente n. **CIG 7918933E3A**.

L'importo complessivo presunto a base di gara del servizio, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta a **Euro 75.000,00** = oltre Euro 16.500,00 per IVA al 22% per complessivi Euro 91.500,00.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i il citato importo tiene conto del **costo della manodopera previsto dal C.C.N.L. "del Settore Metalmeccanico" vigente alla data di presentazione delle offerte e delle prestazioni previste dal capitolato, che è stimato in complessivi circa Euro 35.409,62.**

Nel prezzo si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

L'appalto è a importo massimo, con ciò intendendo che le economie derivanti dal ribasso di gara saranno utilizzate per acquistare ulteriori manutenzioni fino a concorrenza dell'importo posto a base di gara.

La AFC Torino S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 106 c. 12 D.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva inoltre l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D.lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al comma 11.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, AFC si riserva di prorogare il contratto di ulteriori massimo 6 mesi nel caso in cui allo scadere della durata indicata al primo periodo non sia ancora stato esaurito l'ammontare di gara.

L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte di AFC Torino S.p.A..

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

3.1 Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e successivi artt. 47 e 48.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante, in qualunque momento della presente procedura, esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico indicati nel bando di abilitazione MePa e nella documentazione di gara.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D.lgs. In tal caso l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- **contenere l'impegno** che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- **specificare** le parti della fornitura/servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Società, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45, co.2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p..

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'art. 84 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni/forniture in misura maggioritaria.

Avalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 D.lgs. 50/2016.

3.2 Presentazione dell'offerta

Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MePA.

1) ISTANZA DI AMMISSIONE (fac-simile allegato B) indirizzata all' "Amministratore Delegato di AFC Torino S.p.A." sottoscritta dal legale rappresentante della ditta mediante firma digitale e accompagnata da copia del documento d'identità del sottoscrittore legale rappresentante, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:

- a) iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (possesso dei requisiti di ordine generale);

- c) inesistenza delle cause ostative di cui al D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);
- d) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi territoriali stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
- e) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato d'appalto e relativi allegati;
- f) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto; in ogni caso il costo non deve essere inferiore a quello previsto del CCNL applicabile per eseguire le prestazioni oggetto della fornitura;
- g) di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto, il documento relativo fa parte integrante del presente capitolato (allegato A);
- h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
- i) l'intenzione (o la mancata intenzione) di avvalersi delle condizioni previste all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel Capitolato di gara;
- j) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati;
- k) di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a quanto indicato nel presente capitolato;
- l) di essere in possesso, o impegnarsi a possedere entro 15 giorni dall'aggiudicazione una officina operativa nel territorio del Comune di Torino o in un Comune confinante con lo stesso;
- m) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2016 e del Codice di Comportamento (allegati al presente, Allegato C e Allegato D);

Per le comunicazioni da parte di AFC Torino S.p.A. dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione:

- indirizzo di posta elettronica (commerciale e PEC) al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 D.lgs. 50/2016;
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

2) **D.G.U.E.** debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente capitolato, utilizzando il modulo allegato (allegato E) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE nella sezione "Parte IV: Criteri di selezione (voci evidenziate in giallo)" del D.G.U.E. relativa alla dichiarazione:

- a) Di avere svolto nel triennio dalla pubblicazione della presente gara servizi analoghi per enti pubblici o aziende private per un valore complessivo I.V.A. esclusa pari a Euro 50.000,00.
- b) Di essere titolati di officina autorizzata da primaria casa automobilistica o essere certificati ISO 9001 e di poter disporre dell'attrezzatura e diagnosi strumentali per tutte le manutenzioni e forniture, indicate nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, sui veicoli indicati nell'elenco ad esso allegato.

3) **RICEVUTA**, in copia digitale, comprovante il versamento della **GARANZIA PROVVISORIA di Euro 1.500,00** costituita ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e con le modalità indicate al successivo articolo 6.

4) **DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA al D.lgs. 81/2008**, compilando e sottoscrivendo il fac-simile allegato al presente capitolato (allegato F).

5) **PATTO DI INTEGRITÀ e CODICE ETICO di AFC** sottoscritti dal legale rappresentante della ditta (allegati C e D al presente capitolato).

6) **Documento "PASSOE"** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo: www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

7) **"OFFERTA ECONOMICA"**, a firma digitale del legale rappresentante, dovrà essere formulata utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (Allegato G) e dovrà contenere **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 97 comma 5, lett. c), del D.lgs.50/2016, anche l'indicazione dei propri costi della manodopera (dettagliati secondo il facsimile allegato H) e degli oneri di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'offerta non potrà superare l'importo posto dall'amministrazione a base di gara.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO: le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D.lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Non possono essere sanate le carenze afferenti l'offerta economica.

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite sul portale Mepa nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D.lgs. 50/2016.

ART. 4 - ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato A alla presente richiesta d'offerta (**DUVRI**) e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede dell'Amministrazione oggetto della fornitura/servizio.

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che sarà calcolato come somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti in base ai seguenti sottocriteri:

a) Sconto percentuale sul costo orario intervento Base d'asta Euro 37,00/h (nell'importo è ricompreso il costo del lavoro e i costi generali del servizio)	Punti massimi 50
b) Sconto percentuale su tutti i listini prezzi ufficiali delle case produttrici o equivalenti in vigore la momento dell'aggiudicazione	Punti massimi 50

I coefficienti $V_{(a)i}$ relativi alla valutazione dell'offerta economica saranno determinati tramite la seguente formula:

$$V_{(a)i} = R_a/R_{max}$$

dove

R_a = valore offerto dal concorrente a, espresso in termini di ribasso;

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente, espresso in termini di ribasso.

Si precisa che il ribasso offerto non potrà essere tale da determinare un costo orario inferiore a quello indicato nelle tabelle ministeriali del CCNL de settore Metalmeccanico.

A pena di esclusione, l'istanza e le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite Capitolato e relativi allegati, entro e non oltre le **ore 9.30 del 11 giugno 2019**. La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

L'offerta presentata oltre il termine sopra stabilito e comunque condizionata non sarà presa in considerazione.

L'offerta è impegnativa per la Ditta e lo sarà per l'Amministrazione dopo l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

Nel medesimo giorno alle **ore 14.00**, una Commissione appositamente nominata, ai sensi dell'articolo 77 del D.lgs. 50/2016 procederà all'apertura delle buste amministrative in modalità "seduta pubblica".

La **Commissione** sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell'ANAC. La Commissione sarà composta da tre membri, che saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella RDO a sistema e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopracitate Linee Guida.

I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo quattro sedute.

Successivamente verificata la documentazione amministrativa, ed eventualmente concluso il procedimento di soccorso istruttorio, saranno aperte le buste contenenti le offerte economiche.

La Stazione Appaltante procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Con specifico riferimento al costo della manodopera, in ogni caso si procederà prima dell'aggiudicazione alla verifica del costo indicato dall'offerente ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016.

AFC Torino S.p.A. si riserva di effettuare la verifica dell'anomalia delle offerte in ogni caso quando le stesse in base a specifici elementi appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, c.6 del D.lgs. 50/2016.

Il calcolo relativo alla congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 3 dell'ANAC la verifica di congruità è rimessa direttamente al RUP.

Al fine dell'individuazione delle offerte anormalmente basse, la commissione di gara procederà, in sede di gara, mediante il Sistema Mepa, al sorteggio del criterio di calcolo della soglia di anomalia di cui al citato articolo, nonché, in caso di estrazione della lettera e), al sorteggio del relativo coefficiente e, successivamente, all'apertura delle offerte economiche.

Nel caso il sistema Mepa estragga il criterio cui all'art. 97, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà applicato il metodo di calcolo, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida n.4 dell'ANAC e nella sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.13 del 30/08/2018.

Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà all'arrotondamento sino alla quarta cifra decimale.

Si precisa che qualora le offerte ammesse siano meno di cinque, la Commissione, come indicato nel Comunicato ANAC del 05/10/2016, non procederà al sorteggio, fatta salva la valutazione di congruità ai sensi dell'art.97 comma 6 del D.lgs. 50/2016. In ogni caso la Commissione si riferirà in toto a quanto stabilito dall'ANAC nel predetto comunicato.

La Commissione si riserva di procedere all'eventuale rinvio della gara per le operazioni di calcolo della soglia di anomalia e di quelle conseguenti; procederà quindi, in seduta pubblica, alla proclamazione dell'aggiudicazione.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.lgs. 50/2016 (art. 94 c. 2 D.lgs. 50/2016).

Ciascun concorrente potrà verificare l'esito delle operazioni effettuate mediante accesso al sistema M.E.P.A.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D.lgs. 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnica professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

I requisiti di ordine generale sono verificati attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC, quelli di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale dalla stazione appaltante.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

Si procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata in forma digitale.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.lgs. 50/2016 e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

ART. 6 - GARANZIA PROVVISORIA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% dell'importo posto a base di gara, del lotto cui si concorre, pari ad **Euro 1.500,00**.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016.

Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.lgs. 50/2016, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 (detto obbligo, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese) nonché dall'eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 9 del D.lgs. 50/2016

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell' IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi: **a)** per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; **b)** per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nel caso di appalto di servizi, oppure addetti all'esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina: **a)** la decadenza dell'affidamento; **b)** l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, D.lgs. 50/2016; **c)** l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D.lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 2, art. 93, D.lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art. 103, D.lgs. 50/2016.

ART. 8 - SUBAPPALTO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D.lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 4, art. 105, D.lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D.lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di servizio. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova **autorizzazione integrativa** qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

E' consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D.lgs. 50/2016.

Nei casi previsti dal comma 13, art. 105, D.lgs. 50/2016, la stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

9.1 Presentazione Documenti

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà con apposita comunicazione, **la documentazione probatoria**, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Pertanto, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e nel caso di difformità da quanto richiesto nel Disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo miglior offerente.

Entro 15 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, prima dell'inizio dell'attività, l'impresa aggiudicataria dovrà presentare al D.E.C.:

- a. copia del D.U.V.R.I.;
- b. l'elenco degli addetti che si intendono impiegare con relative qualifiche professionali ed esperienze già acquisite in analoghi servizi;
- c. indirizzo della sede operativa che dovranno essere ubicate nel territorio del Comune di Torino o dei Comuni

confinanti;

- d. presentare copia dell'assicurazione RCT/RCO con il massimale previsto dall'articolo 10 del presente Capitolato;
- e. copia dei listini prezzi dei ricambi e dei tempari manutentivi delle case costruttrici utilizzati per le riparazioni dei veicoli.

9.2 Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

9.3 Comunicazione nominativo rappresentate

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

9.4 Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Stazione Appaltante affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

9.5 Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni descritte nel presente capitolato di gara e nei documenti ad esso allegati, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

AFC Torino S.p.A. potrà con determina dirigenziale, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, autorizzare la consegna anticipata dei servizi previa dichiarazione sottoscritta dalla ditta aggiudicataria che accetta la consegna stessa. Il servizio deve iniziare nello stesso giorno della consegna, salvo diverse indicazioni del D.E.C.

Trascorsi 10 giorni dalla consegna senza che la ditta aggiudicataria abbia iniziato il servizio, il committente ha facoltà di procedere alla revoca della aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria.

L'ultimazione del servizio, non appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al DEC, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e accertamenti e, in caso di verifica positiva, rilascia Certificato di verifica di conformità. L'aggiudicatario non ha diritto ad alcun corrispettivo o indennità qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

I servizi e le forniture dovranno essere garantiti per tutta la durata del periodo contrattuale.

Tutte le forniture dovranno rispondere a quanto richiesto nel Disciplinare tecnico e tutti i servizi dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni ed istruzioni del D.E.C. (scritte o verbali) in modo che rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Disciplinare tecnico nonché alle norme e prescrizioni in vigore.

L'impresa dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni contenute negli ordinativi emessi dal D.E.C. e nel Disciplinare tecnico.

L'aggiudicatario è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.lgs. 81/08.

L'aggiudicatario, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei servizi nei modi che riterrà più opportuni, ferma restando l'osservanza delle eventuali disposizioni tecniche impartite dal D.E.C. per completarli a regola d'arte nel termine contrattuale. In ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare tutte quelle modifiche di lieve entità che, a giudizio insindacabile del D.E.C. saranno ritenute necessarie per garantire l'ottimizzazione della prestazione. Dette modifiche non potranno dare motivo all'appaltatore di avanzare pretese di variazioni di prezzo, di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.

Esse dovranno risultare da un verbale firmato congiuntamente dal Responsabile del Procedimento e dal Rappresentante della ditta e non dovranno comportare nessun onere aggiuntivo rispetto all'importo di aggiudicazione.

Il D.E.C. potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei servizi senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dal D.E.C.

La valutazione e la contabilizzazione dei servizi avverrà con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale.

L'aggiudicatario produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma degli atti contabili.

Le lavorazioni e le somministrazioni si giustificano mediante fattura e sono sottoposte alle necessarie verifiche da parte del D.E.C., per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.

L'aggiudicatario dovrà sottoporre di volta in volta al D.E.C. le forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale o nel Disciplinare tecnico.

L'aggiudicatario è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni e specifiche contenute nel Disciplinare tecnico. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza il D.E.C. potrà respingere i materiali con motivazione scritta alla Ditta appaltatrice.

9.6 Disposizioni sull'ordine e sulla durata dei lavori

Tutti i servizi e le provviste da eseguirsi saranno di norma eseguiti in seguito a **regolari ordinativi scritti** rilasciati dai rispettivi D.E.C., corredati, dove necessario, da più precise indicazioni, anche verbali, occorrenti per la loro regolare esecuzione.

I D.E.C. avranno la facoltà di fissare nell'ordinativo, ove lo ritenessero opportuno, un termine di ultimazione dei lavori o delle forniture ordinate ed a tali termini, una volta fissati, non saranno ammessi per nessuna causa protrazioni di sorta. Le imprese dovranno iniziare i servizi/forniture ordinati entro il più breve tempo possibile, attenendosi alle tempistiche indicate del Disciplinare tecnico.

Nei casi di assoluta urgenza, l'ordine di esecuzione dei servizi e delle provviste potrà essere dato verbalmente o telefonicamente, salvo tradurlo al più presto per iscritto.

9.7 Smaltimento rifiuti

Spetta all'aggiudicatario l'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti (es. oli esausti, batterie, pneumatici usurati ecc.) comprese le caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica.

Allo smaltimento dei rifiuti potrà essere riconosciuto un importo pari ad una percentuale del 2.5% dell'importo scontato, IVA esclusa, relativo ai lavori eseguiti fino ad un importo massimo di euro 45.00 per ogni singolo intervento.

Lo smaltimento degli olii esausti, dei pezzi sostituiti in ferroso e non, delle batterie esauste, dei rifiuti speciali e di tutto il materiale potenzialmente inquinante dovrà essere effettuato a norma del Codice dell'Ambiente (D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Il mancato rispetto della normativa, accertato dalla stazione appaltante, rappresenta grave inadempimento contrattuale ed è pertanto causa di immediata risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione definitiva e mancata liquidazione di somme dovute per servizi resi.

L'AFC Torino S.p.A. si riserva di agire in giudizio per il ristoro dei danni cagionati, compreso il danno lesivo dell'immagine della stessa.

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire presso soggetti autorizzati.

Le caratterizzazioni chimico fisiche richieste per alcune tipologie di rifiuti dovranno essere presentate all'azienda che smaltisce ed in copia al D.E.C. entro 40 giorni dalla data dell'ordine di prelievo disposto dal D.E.C..

Sarà onere dell'aggiudicatario fornire, entro 60 giorni, copie autentiche di tutte le bolle di trasporto del materiale di risulta delle lavorazioni ordinate, conferito per smaltimento o riciclo.

Sono comunque da escludersi tutti i materiali inquinanti per i quali l'aggiudicatario deve adottare la procedura prevista dalle leggi vigenti.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante

apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € 500.000,00 per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;
- b) rischi per danni diretti e indiretti

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 D.lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 11 - IMPEGNO PREZZI

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e nei modi di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) D.lgs. 50/2016 che avverrà su richiesta dell'Appaltatore a partire dalla seconda annualità del contratto.

Il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell'inflazione calcolata in base all'aggiornamento dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

ART. 12 - PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere ad AFC Torino S.p.A. l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso al Servizio il curriculum professionale.

L'aggiudicatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

In caso di sciopero del personale, l'operatore economico aggiudicatario deve darne notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali nel rispetto della vigente disciplina, anche contrattuale, in materia di servizi pubblici essenziali.

Il personale dipendente, nessuno escluso dovrà essere iscritto nel libro paga dell'Impresa Aggiudicataria.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30 c. 4 del D.lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; **in caso di subappalto**, la tessera dovrà altresì contenere i dati (numero e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

ART. 13 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 30 c. 5 D.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30 c. 6 del medesimo decreto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del

contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

ART. 14 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

AFC Torino S.p.A. svolge attività di coordinamento, di direzione, di controllo tecnico-contabile del servizio attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.), cui vengono affidate dall'Amministrazione le attività indicate in seguito. Il D.E.C. può nominare uno o più assistenti cui affidare per iscritto una o più attività.

E' previsto un D.E.C. per ognuno dei comparti: sig.ra Laura CASASSA per il Comparto Nord (Cimitero Monumentale, Cimitero Sassi e Cimitero Abbazia) e Dr. Umberto PAGOTTO per il Comparto Sud (Cimitero Parco, Cimitero Cavoretto e Cimitero Mirafiori).

E' compito del D.E.C.:

- a. svolgere tutte le azioni di carattere tecnico ed amministrativo in carico alla Stazione Appaltante e riportate nel presente capitolato;
- b. disporre l'esecuzione degli interventi mediante ordinazione scritta e verificarne la relativa esecuzione a regola d'arte;
- c. accettare i materiali e l'esecuzione del servizio per conto dell'Amministrazione e verificare la corrispondenza a quanto indicato nel capitolato speciale descrittivo prestazionale;
- d. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico descritte nei precedenti articoli;
- e. predisporre i resoconti di attività e vigilare sulla qualità del servizio svolto;
- f. attestare l'avvenuta prestazione in sede di liquidazione delle fatture;
- g. proporre la liquidazione delle fatture.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Il RUP, avvalendosi del DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (Allegato I).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione. Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 19.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione del bene e all'esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.

Il D.E.C. si riserva la facoltà di verificare la modalità di esecuzione del servizio.

Le prestazioni dovranno essere effettuate secondo quanto riportato nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale. In caso di difformità rispetto a quanto richiesto si procederà alla applicazione delle penali di cui all'art. 15 del presente Capitolato ed eventualmente alla risoluzione del contratto, previo incameramento della cauzione definitiva, fatta salva eventuale richiesta di risarcimento del danno. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo miglior offerente.

Durante lo svolgimento dei servizi la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli sui servizi stessi operati e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza dei servizi effettuati alle prescrizioni contrattuali. Per le operazioni di controllo, l'Amministrazione si avvarrà di propri tecnici, eventualmente anche di Enti Pubblici o istituti legalmente riconosciuti, o tecnici professionisti abilitati. In caso di mancata rispondenza dei prodotti o dei servizi eseguiti ai requisiti richiesti nel presente Capitolato, la spesa sostenuta dall'Amministrazione per le sopra citate operazioni di controllo, sarà a carico dell'aggiudicatario.

I controlli qualitativi e quantitativi, nonché l'accertamento delle inosservanze, violazioni, danneggiamenti o negligenze in genere a carico dell'appaltatore sono effettuati dal DEC e dal RUP, secondo le modalità di seguito specificate:

- a. le risultanze verranno comunicate alla Ditta appaltatrice tramite O.d.S.;
- b. la regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali;
- c. le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dal Capitolato Descrittivo e Prestazionale, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In tal caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo miglior offerente.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità della prestazione o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per il servizio espletato e per i materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni cagionati.

ART. 15 - PENALITA'

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del **danno ulteriore**.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte di AFC Torino S.p.A..

Ai sensi del comma 2 dell'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme servizio.

Costituisce inadempimento contrattuale la mancata o parziale effettuazione delle prestazioni di cui al presente capitolato. Per inadempimento accertato e contestato saranno applicate le seguenti penali:

1. in caso di ritardo nell'accettazione/riconsegna dei veicoli soggetti ad interventi di manutenzione, così come descritti nel presente capitolato, rispetto ai termini previsti nel Disciplinare tecnico, euro 50,00 (cinquanta/00) per veicolo e per ogni giorno lavorativo di ritardo o frazione;
2. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dall'O.d.S. o concordato tra le parti, fatti salvi i tempi di tolleranza del 10%, rispetto ai termini previsti nel Disciplinare tecnico, euro 50,00 (cinquanta/00) per veicolo;
3. in caso di prestazioni non eseguite nei modi e con l'impiego di materiali previsti dal presente capitolato, le stesse dovranno essere eseguite nuovamente nell'arco delle 24 ore successive alla contestazione della prestazione non resa, senza oneri per AFC Torino S.p.A., in caso contrario sarà applicata, per ogni veicolo, una penale pari ad euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo o frazione dalla contestazione;
4. in caso di ritardo nell'emissione del preventivo, così come descritto nel presente capitolato, rispetto ai termini previsti nel Disciplinare tecnico, euro 50,00 (cinquanta/00) per veicolo e per ogni giorno lavorativo di ritardo o frazione;
5. nel caso in cui lo stesso intervento debba essere ripetuto nelle 48 ore successive alla sua effettuazione l'Impresa Aggiudicataria provvederà a propria cura e spese, ed il primo intervento si intenderà come non effettuato con conseguente applicazione della penale di cui al punto 3);
6. mancata fornitura dei listini/prezzari/tempari, così come descritti nel Disciplinare tecnico, euro 200,00 (duecento/00) per ogni listino/prezzario/tempario e per ogni giorno lavorativo di ritardo o frazione;
7. per ogni irreperibilità del rappresentante, di cui all'art.10 del presente capitolato, euro 100,00 (cento/00);
8. per qualsiasi altro inadempimento, al presente capitolato, considerato grave, previa contestazione scritta da parte del D.E.C., da un minimo di euro 300,00 (trecento/00) fatta salva la maggiore stima del dovuto (es. mancata effettuazione di una revisione obbligatoria nei tempi previsti);
9. per ogni mancato intervento di recupero e traino dei mezzi in avaria, euro 150,00 (centocinquanta/00);
10. per disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali tale da comportare l'interruzione del servizio cimiteriali, ulteriori euro 500,00 (cinquecento/00) oltre alle penali su indicate, inoltre, eventuali danni o costi che dovessero derivare dall'interruzione dei servizi cimiteriali saranno addebitati all'Impresa Aggiudicataria.

Ogni penalità si intende applicabile in relazione ad ogni singolo evento anche se simile o analogo ad altri ovvero se ripetuto su uno stesso veicolo/mezzo.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata superi il 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

Non è ammessa la sospensione dei servizi. Qualora l'Appaltatore sospendesse di sua iniziativa la prestazione dei servizi per oltre 10 giorni consecutivi, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di emissione, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 16 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle sotto indicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D.lgs. 50/2016, il **RUP** può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale:

1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze **speciali** che impediscono in via temporanea che il servizio, ovvero la fornitura, procedano utilmente a regola d'arte e che **non siano prevedibili** al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: **a)** l'indicazione delle **ragioni** che hanno determinato l'interruzione del servizio/fornitura; **b)** lo stato di avanzamento del servizio/fornitura rispetto a quanto indicato nel contratto; **c)** le parti del servizio/fornitura la cui esecuzione rimane interrotta; **d)** l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio/fornitura possa essere continuato ed ultimato

senza eccessivi oneri; e) l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, **nel loro complesso**, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio/fornitura, o comunque quando il totale delle sospensioni superi **sei mesi complessivi**, l'esecutore può chiedere la **risoluzione** del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla **rifusione** dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo **strettamente necessario**. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio/fornitura indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale

3) Ove insorgano, per **cause imprevedibili** o di **forza maggiore** circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio/fornitura, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio/fornitura eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio/fornitura non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio/fornitura disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice civile.

ART. 17 - PROROGA CONTRATTO SU ISTANZA DELL'ESECUTORE

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio/fornitura nel termine fissato può chiedere una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 30 gg. dal suo ricevimento.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D.lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni, che il DEC trasmette senza indugio al Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ART. 19 - ORDINAZIONE E PAGAMENTO

L'ordine emanato dai DEC costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui esso sarà comunicato.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui all'art. 14 - controlli sull'esecuzione
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista, secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Settore/Servizio scrivente, che è il seguente: **XL13LG4**
- numero CIG **7918933E3A**
- n. determinazione di affidamento e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro **60 giorni data fattura fine mese**.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

ART. 20 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

B) Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (allegato F al presente capitolato).

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 l'impresa si impegna a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento

unico di valutazione del rischio), di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'allegato A al presente capitolato. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato A, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante. L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del Dirigente competente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 22 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali. Come specificato al precedente art. 19 "ORDINAZIONE E PAGAMENTO", l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 23 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

ART. 24 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 25 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13-14 GDPR – regolamento UE 2016/679)

Il Titolare del trattamento dei dati personali, in qualità di stazione appaltante, è AFC Torino S.p.A. gestore dei Servizi Cimiteriali per conto della Città di Torino, corso Peschiera 193, 10141 Torino, e-mail: privacy@cimiteritorino.it.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la finalità del trattamento è la gestione delle procedure di gara e di affidamento di fornitura di lavori, beni e servizi ai sensi del codice degli appalti di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i, nel quale risiede la base giuridica del trattamento.

I dati possono essere trasmessi a responsabili esterni quali società di revisione, società di Audit, OdV ex D.lgs. 231/01 e similari e saranno resi pubblici nella misura prevista dalla vigente normativa sulla trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013; sono trattati per il periodo previsto dalla normativa amministrativa di riferimento, conservati in forma cartacea presso le sedi aziendali e in forma elettronica presso il CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica 216, 10134 Torino (nominato Responsabile del trattamento dei dati); non sono trasferiti all'estero e non vengono trattati con processi decisionali automatizzati con finalità di profilazione.

Sono garantiti, ove applicabili, i diritti previsti dal Regolamento UE (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) illustrati nell'informativa completa consultabile all'indirizzo: www.cimiteritorino.it/privacy.

Per contattare il Responsabile della protezione dei dati scrivere a dpo-privacy@cimiteritorino.it.

L'Amministratore Delegato
di AFC Torino S.p.A.
Antonio COLAIANNI

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Dario Donna

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Comparto Nord
Sig. Laura Casassa

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Comparto Sud
Dott. Umberto Pagotto